



## COMITATO REGIONALE UNPLI LOMBARDIA

20066 Melzo (MI) - piazza Garibaldi, nr.10 - tel./fax 02 95710801 - cell. 360 458733

[www.lombardia.prolocoitalia.org](http://www.lombardia.prolocoitalia.org) - e-mail: [lombardia@unpli.info](mailto:lombardia@unpli.info)

Codice Fiscale: 91508620159

### AGEVOLAZIONI CONTABILI

La Legge nr. 398/91 prevede una serie di agevolazioni, in materia contabile e di versamento di imposta, dietro esplicita richiesta da parte degli Enti.

Le Associazioni che hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo limitato, peraltro stabilito con Decreto del Ministero, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che ha sostituito l'ILOR ed altre imposte, in modo forfettario.

Il volume d'affari deve essere riferito all'anno precedente.

La normativa di riferimento è l'art. 9-bis del D.L. nr. 471/1992, convertito in Legge 6.2.1992, nr. 66 che così recita: "Alle Associazioni senza fini di lucro e alle Associazioni Pro Loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 16.12.1991, nr. 398".

Ciò consente alle Pro Loco di poter usufruire di una serie di agevolazioni, di non trascurabile importanza, che si possono così elencare:

- a) eliminazione delle registrazioni a fini IVA per le vendite e gli acquisti. Resta soltanto l'obbligo di conservare i documenti di acquisto in modo cronologico e con numerazione progressiva;
- b) esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- c) esonero dalle scritture contabili ai fini delle imposte dirette.

Il successivo Decreto Ministeriale 21.12.1992, nr. 15, ha esonerato dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale le Pro Loco che si siano avvalse del regime di forfait previsto dalla richiamata Legge nr. 398/91.

I ricavi connessi alla attività istituzionale possono essere considerati de commercializzati a particolari condizioni.

Una disposizione nata per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, e poi estesa alle Pro Loco, è stata inserita nella Legge nr. 133/1999 meglio conosciuta come Collegato alla Legge Finanziaria dello Stato 1999.

L'art. 25 di tale Legge aveva disposto, esclusivamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che non concorrono a formare il reddito imponibile, se acquisiti in via occasionale e saltuaria:

- a) i proventi realizzati dalle Associazioni nello sviluppo di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

La disposizione è stata modificata dalla successiva Legge nr. 342/2000 -Collegato alla Finanziaria 2000- con la quale, all'art. 37, è stato eliminato l'inciso "In via occasionale e saltuaria" in riferimento alla sopra riportata lettera b) ed inserito alla stessa lettera b) il richiamo alle disposizioni sulle raccolte di fondi "occasionalità" previsto dall'art. 108 -comma 2bis, lett. a)- del Testo Unico delle Imposte Dirette. Queste operazioni possono essere effettuate soltanto per due eventi all'anno e per un massimo di 100 milioni vecchie lire, pari ad € 51.065,00, limite modificabile in tempi successivi.

La novità più importante si riferisce alla estensione di tali benefici anche alle Pro Loco fatta con l'art. 33 -5° comma- della Legge 23.12.2000, nr. 388 -Legge Finanziaria per il 2001- con l'aggiunta del comma

1/bis all'originario art. 25, Legge 133/1999:”**Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle Associazioni Pro Loco**”. Deve trattarsi, comunque, di Pro Loco che hanno optato per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla richiamata 398/1991.

L'estensione dell'agevolazione comporta, per contropartita, una serie di adempimenti periodici e annuali, peraltro già obbligatori per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Infatti, il “Regolamento di attuazione” delle norme contenute nel predetto art. 25, poi modificato, emanato con D.M. nr. 473/1999, prevede che per tali eventi si debbano tenere scritture separate sulle quali annotare analiticamente tutti i proventi conseguiti per queste operazioni. Altresì, si deve conservare copia della documentazione relativa agli incassi e pagamenti secondo criteri fiscali per gli accertamenti. Infine, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, le Associazioni devono redigere un rendiconto, simile al bilancio, dal quale devono risultare -anche a mezzo di una relazione illustrativa ed in modo chiaro e trasparente- le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui ai citati eventi.

In relazione ai benefici fiscali per le manifestazioni connesse all'attività istituzionale e limitate a due eventi annuali si ritiene necessaria, in primo luogo, una comunicazione scritta alla competente Agenzia della SIAE con l'indicazione dell'evento da effettuare e, in secondo luogo, la predisposizione di una adeguata documentazione contabile al fine dell'annotazione dei corrispettivi incassati e della registrazione dei documenti di spesa inerenti a tali eventi. Questa documentazione costituirà base per la elaborazione del richiamato “Rendiconto economico-finanziario” e per la “Relazione di gestione” che -con tutta probabilità- dovranno essere presentati anche alla SIAE per i successivi controlli.

=====  
=====